APPLICABILITA'
DELL'ART.34 DLGS
274/2000
AL REATO
PREVISTO E
PUNITO DALL'ART.
726 C.P.
COMMENTO

DI MICHELE DI IESU AVVOCATO Giudice di Pace di Sala Consilina dott. Anna Paola Lamberti sentenza n 56/04 dell'08/10/2004, imputato R. S., PM Golisciano, difensore avv. M. Di Iesu.

(artt. 726 c.p. 34 dlgs 274/2000)

ATTI CONTRATI ALLA PUBBLICA DECENZA APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO DI CUI ALL'ART. 34
DLGS 274/2000 - SUSSISTENZA - RAGIONI.

@@@@@@@@

L'11 novembre 2003, veniva tratto a giudizio R. S. per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 726 c.p. per aver compiuto, in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza, consistiti nell'urinare verso lo stabile della Polizia Stradale di Sala Consilina non curante della presenza di detto personale, ignorando anche coloro che transitavano a bordo della propria autovettura sulla corsia sud della Salerno Reggio Calabria.

All'udienza dell'08 ottobre 2004, il difensore preliminarmente chiedeva definirsi il procedimento mediante l'emissione di una sentenza d'improcedibilità chiedendo al Giudice di applicare l'art. 34 dlgs 274/2000 depositando memorie difensive a sostegno; il Magistrato del Pubblico Ministero non si opponeva. Il giudice si ritirava in camera di consiglio e, acquisito il casellario giudiziale dell'imputato, emetteva una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.

Orbene,nel formulare il principio in massima il Giudice di Pace al fine di rendere possibile l'applicazione dell'art. 34 dlgs 274/2000, ha dovuto tener conto in concreto di tutti i parametri previsti dalla norma, prendendo in considerazione persino quello integrativo, ossia il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento penale avrebbe arrecato all'imputato per ragioni di famiglia, studio o lavoro.

Il concetto di pubblica decenza, afferma il giudice, è da ritenersi concetto "a limite mobile" nel senso che ciò che è reputato decente presso una determinata comunità di consociati muta nel corso del tempo, difatti, anche alcuni comportamenti possono essere inopportuni, ma non per questo essere penalmente rilevanti, spettando poi al giudice adeguarsi al costume del proprio tempo ed è proprio a seguito dell'evolversi dei costumi che il concetto di pubblica decenza va rivisto e adeguato al comune sentire dell'epoca attuale.

Preciso infatti, è stato l'intervento del giudice in tale ambito il quale ha ritenuto opportuno valutare alla luce delle considerazioni esposte dalla difesa, il lieve grado di colpa ascrivibile all'imputato dedotto da un particolare comportamento dello stesso, prendendo in esame inoltre il luogo dove si trovava quando compiva l'insano gesto, l'incensuratezza, ed in ultimo il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento penale avrebbe arrecato all'imputato per ragioni di lavoro;

alla stregua di tali risultanze, decideva di emettere in "limine litis" una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.

L'istituto menzionato trova la sua logica giustificazione nell'avvertita esigenza di deflazionare il sistema penale, obiettivo fortemente condiviso da parte degli ordinamenti giuridici contemporanei.

Con il citato art. 34, il legislatore ha introdotto un meccanismo di definizione alternativa del procedimento per i reati di competenza del Giudice di Pace, prevedendo l'esclusione della procedibilità nei casi "di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona indagata o imputata".

Evidente appare la finalità deflativa dell'istituto, il quale poggia la sua essenza sulla esiguità dell'illecito penale concreto, e sulla occasionalità dell'azione nonché sulla circostanza che la prosecuzione del procedimento possa realizzare conseguenze pregiudizievoli per il reo.

Ben delineati dalla norma risultano i presupposti applicativi della causa di improcedibilità in questione.

L'improcedibilità rimane, in primis, saldamente ancorata a requisiti oggettivi e soggettivi (tenuità dell'illecito, occasionalità della condotta e grado "lieve" della colpevolezza), rispetto ai quali il riferimento al pregiudizio che possa derivare al reo dalla prosecuzione del procedimento fornisce un ulteriore, ma non decisivo, contributo al giudice onde valutare se applicare o meno la citata causa di improcedibilità e, cioè, se il fatto può essere ricostruito in termini di particolare tenuità. In pratica, "le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato" costituiscono solo un criterio di valutazione ulteriore ed integrativo per il giudice, così come si evince dalla terminologia stessa utilizzata dal legislatore ("tenuto conto altresì del pregiudizio......").

Giova, intanto, puntualizzare che la causa di improcedibilità in oggetto è chiamata ad operare, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, nei confronti di fatti di reato tipici, antigiuridici e colpevoli nonché offensivi

del bene interesse tutelato di volta in volta, in ordine ai quali, tuttavia, appare ingiustificata l'azione penale in quanto il disvalore giuridico - sociale prodotto dal comportamento in concreto risulta caratterizzato da una forza lesiva "tenue o esigua".

Per quanto riguarda l'ambito operativo della causa di improcedibilità in oggetto, esso può essere applicato a parere di chi scrive,in tutte le fattispecie tipiche previste dal legislatore nelle quali viene identificata o meno la persona offesa, atteso che nessun sbarramento normativo è previsto nella norma.

Tra l'altro, una diversa interpretazione della norma in questione rappresenterebbe una sorta di violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, determinando una disparità di trattamento ed una limitazione dei diritti di difesa a seconda che l'illecito contestato sia senza o con persona offesa, con l' illogica conseguenza che l'istituto in questione non otterrebbe l'effetto deflativo sperato dal legislatore. Certamente corretto appare condizionare l'operatività della causa di improcedibilità in oggetto alla "volontà" della persona offesa laddove trattasi di reato con vittima, ma ciò non può significare che se manca la persona offesa, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui al citato art. 34, l'indicato istituto non possa trovare applicazione.

Infine si può tranquillamente concludere affermando la correttezza e la puntualità interpretativa del giudice in ordine al provvedimento emesso perché è di tutta evidenza che l'interprete ha elaborato e valutato tutti i canoni previsti dal citato articolo, nel caso che ci occupa, non escludendo nemmeno quello suppletivo o integrativo vale a dire l'ipotetico nocumento che il processo avrebbe arrecato all'imputato. Alla luce di tali

considerazioni appare pienamente condivisibile la statuizione emessa.

MICHELE DI IESU